

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo

VISTO il D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233;

VISTO il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;

VISTA la convocazione del Consiglio dell'Ordine prot. n. 2094 del 31/05/2013;

VISTO il verbale della seduta di Consiglio del 4 giugno 2013, che qui si intende richiamato nella parte inerente all'oggetto della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che il suddetto decreto introduce all'art. 5 l'istituto di accesso civico, prevedendo che chiunque abbia il diritto di richiedere atti soggetti a pubblicazione e per i quali la medesima sia stata omessa;

COSIDERATO che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito o motivazione e che l'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi pena l'applicazione di sanzioni;

CONSIDERATO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 e successive modificazioni o integrazioni;

VISTO che l'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 dispone che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, c.d. sostituto provvedimentale. Per ciascun procedimento sul sito internet dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

VISTO che l'art. 2-bis della legge 241/90 recante "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento" dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO che la figura del c.d. "sostituto provvedimentale" deve distinguersi dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali, potrebbe coincidere con la figura del Segretario o del Presidente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di nominare sostituto provvedimentale il Segretario Dott. Maurizio Ciofalo.

Il Segretario
Dott. Maurizio Ciofalo

Il Presidente
Dott. Salvatore Amato